

Marostica, 08/11/2017

Spettabile
CLIENTE

A mezzo e-mail

OGGETTO: CIRCOLARE IN MERITO ALL'ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE.

Spettabile Cliente,

a seguito di numerose richieste, scriviamo la presente per tentare, per quanto possibile, di fare il punto della questione in merito alla travagliata e tuttora in corso vicenda dell'accertamento dell'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.

Per vostra comodità, sintetizziamo qui di seguito quanto esposto più estesamente all'interno della circolare:

- ad oggi, non sono ancora stati omologati dispositivi in grado di rilevare in modalità automatica la violazione dell'obbligo di RCA;
- è possibile utilizzare le risultanze di apparecchiature già omologate per svolgere gli accertamenti delle violazioni di cui all'art.201 co.1-bis lett.e) (veicolo a distanza dal posto di accertamento), f) (velocità), g) (ZTL) del C.d.S., ad eccezione dei rilevatori automatici di infrazioni semaforiche;
- in tale ipotesi, l'organo procedente può attivare la procedura di cui all'art.180 co.8 C.d.S. (invito dell'autorità a fornire informazioni);
- resta ferma, in ogni caso, la possibilità di contestare immediatamente l'infrazione dell'obbligo di assicurazione.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per ogni necessità o chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Traffic Technology s.r.l.
Ufficio Legale

CIRCOLARE IN MERITO ALL'ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE

Con il presente elaborato, desideriamo ripercorrere l'articolato iter normativo ed interpretativo in argomento.

Come noto, l'art.13 co.5 L.183/11 ha aggiunto, all'art.193 C.d.S. "Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile", i seguenti commi, in vigore dal 01.01.12:

"4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del co.1-bis dell'art.201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art.12 co.1.

4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al co.4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art.180 co.8.

4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al co.4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della L.689/81, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada".

Con ns. circolare del 27.09.13 (all.1), vi abbiamo quindi comunicato che:

"Per effetto di quanto sopra, quindi, a partire dal 01.01.12, in caso di infrazione stradale rilevata tramite dispositivo automatico omologato, l'organo procedente può verificare d'ufficio la copertura assicurativa del veicolo contravvenzionato, mediante un controllo incrociato tra i dati dell'auto ed i dati forniti dalle Compagnie Assicuratrici e dalla Motorizzazione Civile e, qualora risulti la mancanza della stessa, può invitare il proprietario del veicolo / responsabile in solido a produrre il certificato obbligatorio di assicurazione ex art.180 co.8. Inoltre, le risultanze (foto, video) dei documentatori automatici di infrazioni stradali rappresentano prova valida della violazione dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile ex art.193 C.d.S."

Successivamente, per nostro scrupolo, in data 06.02.14, abbiamo inviato al Ministero dei Trasporti il seguente quesito (all.2):

"Il co.4-ter non cita la lettera g-bis del co.1-bis dell'art.201 C.d.S., la quale riguarda, fra le altre, l'accertamento delle violazioni all'art.146 C.d.S., fra cui il transito col rosso semaforico ex co.3.

A prima vista, sembrerebbe, quindi, che, in occasione della rilevazione delle infrazioni semaforiche tramite documentatori automatici omologati, non sarebbe possibile procedere all'accertamento della mancanza di copertura assicurativa ex art.193 co.4 ter e seguenti C.d.S..

A nostro avviso, tuttavia, tale interpretazione è troppo restrittiva: non bisogna, infatti, dimenticare che il co. 4 ter dell'art.193 C.d.S. richiama espressamente la lettera e) del co.1 bis dell'art.201 C.d.S., la quale riguarda in generale l'accertamento delle violazioni per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia Stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità

di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari" ovvero, a nostro avviso, tutte le tipologie di apparecchi documentatori di infrazioni stradali e quindi anche quelli atti a rilevare le infrazioni semaforiche.

Pertanto, a nostro parere, in occasione della rilevazione di infrazioni semaforiche tramite documentatori automatici omologati, è possibile procedere comunque all'accertamento della mancanza di copertura assicurativa ex art.193 co.4 ter e segg. C.d.S. proprio in considerazione di quanto previsto dall'art.201 co.1 bis lett.e) C.d.S., come richiamato dal predetto art. 193 co. 4 ter del C.d.S..

Tutto ciò esposto, Vi saremmo molto grati se poteste cortesemente comunicarci se ritenete di condividere la nostra interpretazione."

In risposta, il Ministero dei Trasporti, con nota n.988 del 27.02.14 (all.3), ha precisato che *"le norme richiamate non prevedono specifiche nuove omologazioni di apparecchiature", tuttavia "i dispositivi per il rilevamento delle infrazioni semaforiche non possono essere utilizzati per questo specifico accertamento, non essendo state ricomprese nel com.4 dell'art.193 le lettere b) e g-bis) dell'art.201"*.

Con ns. circolare del 26.03.14 (all.4), vi abbiamo, quindi, comunicato la risposta del Ministero dei Trasporti, al fine di consentirvi ogni e più opportuna considerazione.

Sul medesimo tema, inoltre, il Ministero dei Trasporti con nota prot.n.5692 del 05.11.14 (all.5), ha precisato che *"per quanto attiene ai sistemi di rilevamento infrazioni relative alla circolazione di veicoli senza copertura assicurativa attualmente non sono state rilasciate approvazioni ad alcun dispositivo. Prima di procedere con tali approvazioni è necessario dirimere una problematica legata al fatto che sono previste due procedure di accertamento. Una è quella disciplinata dall'art.193 C.d.S., che è già operativa, e che prevede la possibilità di utilizzare apparecchiature già omologate o approvate per svolgere gli accertamenti delle violazioni di cui all'art.201 co.1-bis lett.e), f), g) del C.d.S.. in questo caso non si tratta di un accertamento diretto della mancanza di copertura assicurativa, ma dell'impiego di apparecchiature già in uso per rilevamento di infrazioni per poter dimostrare che in un dato momento il veicolo oggetto dell'accertamento era in circolazione. Quindi, previa attuazione della procedura descritta nei commi 4-ter e 4-quater pervenire all'accertamento della eventuale mancanza della copertura assicurativa. L'altra procedura di accertamento è quella prevista dall'art.31 del D.L.24.01.02 n.1 conv. con L.24.03.12 n.27, non ancora operativa (che in parte si sovrappone al vigente art.193 del C.d.S.) per la mancanza di alcuni adempimenti normativi previsti dallo stesso art.31, in particolare nel co.3, che prefigura una procedura di accertamento della violazione in via autonoma. In entrambi i casi, per poter operare un accertamento a distanza delle violazioni, è prevista una procedura di omologazione/approvazione delle apparecchiature o dispositivi da impiegare riferita allo specifico utilizzo. Attualmente questo Ufficio è impegnato nella definizione delle modalità per dare attuazione alle previsioni dell'art.31 co.3 e successivamente sarà possibile procedere con le omologazioni/approvazioni"* (nello stesso senso, note MIT n.3560 del 21.07.15 e n.6117 del 19.11.15 all.6-7).

Successivamente, la legge di stabilità 2016 n.208/15 è intervenuta sul co.1-bis dell'art.201 C.d.S., aggiungendo nuove ipotesi di violazioni per le quali è possibile il controllo da remoto, senza necessità di contestazione immediata: infatti, all'elenco delle violazioni contenute nella lettera g bis) dell'art.201 C.d.S., sono state aggiunte la mancanza di revisione (art.80 C.d.S.), la

mancanza di copertura assicurativa (art.193 C.d.S.) ed il sovraccarico di veicoli (art.167 C.d.S.).

In proposito, il Ministero dell'Interno, con circolare n.300/A/1001/16/101/3/3/9 del 11.02.16 (all.8), al punto 2, pagina 5, ha precisato che, *"per quanto riguarda l'accertamento della mancanza di assicurazione, ai sensi dell'art.193 C.d.S., resta ferma la possibilità di impiegare apparecchiature approvate per l'accertamento di violazioni diverse (dispositivi per il controllo della velocità, dell'accesso in ZTL, dell'attraversamento di intersezioni semaforizzate, ecc.), nel rispetto della procedura di contestazione di cui all'art.193 co.4 ter, 4 quater e 4 quinquies"* (invito a fornire informazioni ex art.180 co.8 C.d.S.).

Poiché tale interpretazione non corrispondeva con quanto dichiarato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella nota n.988 del 27.02.14, abbiamo inviato nuovo interpello al predetto Ministero dei Trasporti, per sapere se, alla luce dell'ultima modifica legislativa, i documentatori automatici omologati di infrazioni semaforiche, come il Vista Red, possano o meno essere utilizzati per accertare la mancanza di assicurazione R.C.A. e di revisione (all.9).

Il Ministero dei Trasporti, con nota n.1787 del 21.03.16 (all.10), ci ha risposto quanto segue:

"si conferma quanto già comunicato con la nota n.988 del 27.02.14, riferita al fatto che l'accertamento della mancata copertura assicurativa obbligatoria, effettuata secondo le procedure di cui all'art.193 co.4 ter ed utilizzando le risultanze dei dispositivi omologati per accertare le violazioni di cui al co.1-bis, lett.e), f), e g) dell'art.201 del C.d.S., non contempla i dispositivi di rilevamento delle infrazioni al semaforo rosso.

La Legge di stabilità 2016, n.208/15, è intervenuta sull'art.201 del C.d.S. ammettendo la possibilità di poter utilizzare per l'accertamento della mancata copertura assicurativa sistemi approvati specificatamente per questa funzione, senza però modificare o abrogare quanto previsto dall'art.193 co.4-ter del C.d.S..

La circolare del Ministero dell'Interno, al punto 2, pag.5 riporta effettivamente in un inciso fra parentesi anche l'attraversamento di intersezioni semaforizzate, frutto probabilmente di un errore nel riportare le lettere e), f) e g) prima richiamate. La fattispecie infatti ricade sotto le lettere b) e g-bis) che non si rinviengono nel co.4-ter dell'art.193".

Preso atto di quanto sopra, con nostra circolare del 22.03.16 (all.11), vi abbiamo inoltrato copia della predetta nota ministeriale, ribadendo che il Ministero dei Trasporti *"ha confermato che la modifica apportata dalla legge di stabilità 2016 n.208/15 sull'art.201 C.d.S. non ha modificato né abrogato l'art.193 co.4 ter C.d.S.. Di conseguenza, allo stato attuale, l'accertamento della mancanza di copertura di RCA non può essere effettuato tramite le risultanze dei documentatori di infrazioni semaforiche. In merito alla predetta circolare del Ministero dell'Interno n.300/A/1001/16/101/3/3/9 del 11/02/2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha preso atto della nostra segnalazione ed ha ipotizzato un mero refuso"*.

Successivamente, il Ministero dell'Interno, con nota n.300/A/6822/16/127/9 del 05.10.16 (all.12), ha precisato che *"il presupposto principale in presenza del quale, in tali ipotesi, è consentito derogare al principio della contestazione immediata è che i*

dispositivi di rilevamento siano omologati o approvati ai sensi dell'art.45 C.d.S. per il funzionamento in modo completamente automatico, ovvero da remoto. D'altra parte, però, secondo quanto previsto dal co.1-quater dell'art.201 C.d.S., l'omologazione o l'approvazione non sono necessari qualora i medesimi dispositivi vengano utilizzati con la contestuale presenza dell'organo accertatore. In questo secondo caso, infatti, il dispositivo è semplicemente uno strumento del quale gli organi di polizia stradale si servono per effettuare dei controlli.

Pertanto, nell'ambito dell'attività di accertamento effettuata in occasione dei controlli su strada, si ritiene che l'organo di polizia presente sul posto possa avvalersi anche di appositi dispositivi non omologati che gli consentano di rilevare la mancanza di revisione, di copertura assicurativa ecc. e procedere, quindi, all'accertamento nonché alla immediata contestazione della violazione all'effettivo trasgressore. Tali dispositivi non possono essere comunque considerati al pari di quelli previsti dall'art.201 C.d.S., ma costituiscono solo un ausilio per l'operatore di polizia. Nei caso sopra indicati, qualora la contestazione immediata dell'infrazione non sia possibile per motivi contingenti che dovranno essere indicati esplicitamente in sede di notificazione del verbale, l'invito ad esibire documenti o a fornire informazioni, ai sensi dell'art.180 co.8 C.d.S., consente all'organo di polizia di completare l'accertamento della violazione in un momento successivo, verificando sul documento la correttezza di quanto rilevato dal dispositivo al momento del controllo su strada".

Recentemente, dal 29.08.17, è entrata in vigore la L.124/17, la quale, all'art.1 co.23, ha apportato due novità per quanto riguarda la violazione dell'obbligo di assicurazione RCA:

- La prima novità riguarda le modalità di contestazione dell'infrazione. Infatti, all'art.201 co.1-bis C.d.S. è stata aggiunta la lettera g-ter) <<g-ter) *accertamento per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'art.31 co.2, del D.L.24.01.12 n.1, convertito, con modificazioni, dalla L.24.03.12 n.27"*;
- La seconda novità concerne la presenza in loco dell'agente di polizia in caso di contestazione differita dell'infrazione. All'art.201 C.d.S., infatti, dopo il co.1-quater è inserito il comma <<1-quinquies. *In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al co.1-bis, lett.g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico"*.

Tali innovazioni normative, tuttavia, a nostro sommo avviso, non sono esenti da alcune perplessità ed incertezze.

Infatti, con riferimento alla lettera g-ter, si evidenzia che l'elenco di cui all'art.31 co.2, del D.L.24.01.12 n.1, convertito, con modificazioni, dalla L.24.03.12 n.27, non risulta essere mai stato formato.

A conferma di ciò, abbiamo reperito nota prot.n.8737 del 15.04.14 (all.13), con la quale il Ministero dei Trasporti ha comunicato al Ministero dell'Interno che "si è provveduto ad implementare il sito web www.ilportaledell'automobilista.it con apposita funzione che consente al cittadino di verificare, mediante ricerca per numero di targa, se il veicolo è in regola con gli obblighi assicurativi RCA".

A sua volta, il Ministero dell'Interno, recependo quanto sopra, con nota n.300/A/4246/14/101/20/21/7 del 10.06.14 (all.14), ha precisato che *"Tale informazione, aggiornata in tempo reale, come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la nota allegata, rappresenta la forma di comunicazione richiesta dalla norma del D.L.24.01.12 n.1, come presupposto per l'attivazione della procedura di controllo da parte delle Forze di Polizia"*.

In considerazione di quanto sopra, abbiamo chiesto al Ministero dei Trasporti se l'informativa fornita nel sito web www.ilportaledell'automobilista.it deve considerarsi equivalente o meno all'elenco di cui all'art.31 co.21 D.L.24.01.12 n.1, convertito, con modificazioni, dalla L.24.03.12 n.27, a cui fa riferimento il nuovo art.201 co.1-bis lett.g-ter).

Per quanto riguarda il co.1-quinquies, invece, ad oggi nel sito internet del Ministero dei Trasporti, non risultano concesse simili omologhe né tantomeno indicate le caratteristiche necessarie per ottenere detti provvedimenti. Abbiamo, quindi, chiesto al Ministero dei Trasporti di poterci cortesemente notiziare in merito.

Non appena il Ministero dei Trasporti avrà risposto ai nostri quesiti, sarà nostra cura aggiornarvi.

Cordiali saluti.

Traffic Technology s.r.l.
Ufficio Legale

All.: per avere copia degli allegati citati, inviare e-mail a legale@traffictecnology.it